

Tribunale Ordinario di Roma
Terza Sezione Lavoro

Art. 287 c.p.c.

In ottemperanza all'ordinanza del Giudice Dr... FALATO
in data 20/12/2017 si procede alla correzione della Sentenza
N. 8526/2017 del procedimento R.G. 29042/2013 tra
INPEI

Nel senso che nel dispositivo di sentenza là dov' è scritto:
V.A. INSERITO IL NOMINATIVO DELL' "AW. CRISTIANO
leggasi. GIOVANO " PER UINPEI.

Roma,

22 DIC 2017

Il cancelliere



C. CANCELLIERE
Francis C. C.

TRIBUNALE DI ROMA
3^a Sez. Lavoro(1^a grado)- Viale Giulio Cesare,54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. GEN.29042 / 2013 Dispositivo n.

Il Giudice designato , Dott. **Mariaelena FALATO** nella causa

TRA

- SPA elettivamente domiciliato in piazza
Mazzini, 27 – Roma presso l'Avv.ZUCCHINALI PAOLO FAVALLI GIACINTO
(FVLGNT53M13I690C) ; che la rappresenta e difende come da mandato in atti

-
-
-
parte opponente-

E

- INPGI GIOVANNI AMENDOLA elettivamente domiciliata in VIA NIZZA, N. 35
00198 ROMA presso l'Avv.to SULAS GAVINA MARIA che la rappresenta e
difende come da mandato in atti



-parte opposta-

All'udienza del 19/10/2017 ha pronunciato la seguente sentenza:

Dispositivo

Rigetta l'opposizione.
Compensa le spese tra le parti.

Roma, 19/10/2017

IL GIUDICE
Dott.ssa Mariaelena Falato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RG. 29042/2013

Con ricorso ritualmente notificato il [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4985 del 2013 con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 172.119,00 a titolo di contributi non corrisposti e sanzioni civili relativamente alla posizione lavorativa dei giornalisti menzionati nel verbale di accertamento numero 15/2011 e con il quale è stato ritenuto che gli stessi fossero stati erroneamente qualificati come lavoratori autonomi anziché subordinati.

A sostegno della propria opposizione il [redacted] ha dedotto che nessuno dei nominativi indicati è stato mai inserito all'interno dell'organizzazione aziendale con assoggettamento alle direttive e al controllo gerarchico del datore di lavoro tant'è che gli stessi non avevano obbligo di presenza in redazione né quello di giustificare le proprie assenze e/o richiedere ferie; che la loro attività veniva svolta utilizzando mezzi propri; che svolgevano un'attività marginale non essenziale per editare la rivista; che non avevano un vincolo al rispetto di un determinato orario di lavoro, che non erano soggetti a reperibilità; che infine, erano sempre liberi di scegliere se e come redigere un eventuale articolo (confronta pagina 31 e 32 del ricorso in opposizione). Parte opponente ha inoltre eccepito la prescrizione con riferimento ad ogni eventuale pretesa precedente al 16 maggio 2006 posto che il verbale di accertamento numero 15/2011 le è stato notificato in data 16.5.2011; la compensazione con quanto versato da essa società alla gestione separata nonché, infine, l'erroneità delle sanzioni civile applicate.

Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo sopra citato.



Costituitosi in giudizio, l'Inpgi ha a sua volta contestato il contenuto dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Espletata l'istruttoria testimoniale ammessa ed autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza del 19.10.2017 il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va rigettata e va pertanto confermato il decreto ingiuntivo n. 4985/2013.

Preme innanzitutto sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione di impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere mediante ingiunzione (cfr. già C. 184/10.1.1980, nonché C. 6698/11.11.1983). Tale considerazione rimane valida qualsiasi sia l'esatta natura e gli esatti rapporti che vogliono configurarsi tra il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione: diverse sono infatti le posizioni in dottrina sul punto (giudizio di opposizione come autonomo giudizio; come condizione all'esercizio dell'azione ordinaria di condanna; come fase eventuale del giudizio già pendente).

A prescindere dalla diversità delle posizioni dottrinarie appena accennate, e' infatti certo che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio (cfr. per tutte C. 3102/12.5.1980).

In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a

quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore. Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.



Calando i principi ora esposti nel caso di specie, si sottolinea che l'opposizione è fondata sulla circostanza che erroneamente l'Inpgi ha ritenuto che la collaborazione prestata dai nominativi indicati nel verbale di accertamento n. 15/2011 (cfr. doc. 1 fasc. opposto) avesse natura giornalistica subordinata.

In punto di diritto si premette che l'art. 1 regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.1953 prevede che "...ai fini della attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1 l. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani...sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di Lavoro Giornalistico o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63".

A sua volta l'art. 26 l. 67/87 ha ampliato la competenza istituzionale dell'Inpgi estendendola anche ai "...giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63..".

In particolare, si evidenzia la difficoltà di conciliare e di enucleare quale sia, nel rapporto di lavoro giornalistico la esatta valenza ricoperta dalla nozione di "vincolo della subordinazione", inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera alle direttive del datore di lavoro (cfr., sulla nozione di subordinazione, soprattutto C. 4752/27.5.1987). La subordinazione, infatti, deve essersi estrinsecata in una collaborazione tecnico-funzionale del lavoratore con il datore di lavoro e deve altresì aver comportato una regolazione dello svolgimento della prestazione lavorativa basata su direttive del datore di lavoro, poichè è a quest'ultimo che compete la determinazione del più proficuo modo di utilizzo delle energie lavorative di cui dispone. Va tuttavia rilevato che il requisito appena menzionato può a volte atteggiarsi in modo particolare, ad esempio in contratti di lavoro che abbiano ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, e dunque presentarsi in un modo più attenuato (cfr., sul punto, già C.4405/13.5.1987 nonché C. 2788/20.3.1987): tale e' sicuramente il caso che qui rileva. Tale attenuazione non deve essere stata comunque tale da intaccare quell'assoggettamento tecnico-funzionale e personale di cui si è già detto.

Sarà tuttavia proprio in questi casi particolari che, inevitabilmente, assume una particolare pregnanza l'opera svolta dalla giurisprudenza al fine di enucleare criteri e principi specifici per l'attività del giornalista subordinato.

Ed in effetti C. 5693/98 ha efficacemente sottolineato come "...Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie.

In proposito si rimanda, ad es., a quanto affermato da C. 4533/00 la quale ha ravvisato il vincolo della subordinazione, ancorché contrattualmente qualificata «collaborazione saltuaria ed esterna», nella prestazione del giornalista che, per quasi tredici anni e per tutti



i giorni non festivi della settimana ha, da solo, curato la cronaca giudiziaria della provincia, concordando preventivamente con il caporedattore l'argomento degli articoli e sottoponendogliene il testo per la revisione o a quanto, ancora, affermato da P. Milano, 29-06-1998 la quale ha ravvisato "attività giornalistica", con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico, in ogni attività che comporti raccolta, commento e elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale.

Più in generale si intende qui riferirsi a tutte quelle pronunce (come C. 7931/00, C. 5370/98, C. 6093/97, T. Milano 06-06-1998 ; T. Milano 10-09-1997) le quali , tutte, hanno - da una parte - evidenziato che il lavoro giornalistico ha natura squisitamente intellettuale; che esso non solo postula (come già detto) raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa, ma si distingue per la creatività che caratterizza proprio l'elaborazione della notizia; dall'altra, che proprio la natura intellettuale dell'attività in parola rende necessario l'esame delle concrete modalità di inserimento del giornalista nella produzione del giornale; che infatti non è sufficiente che il lavoratore collabori con continuità, ma che occorre la partecipazione del soggetto alla redazione, svolgendo, insieme ad altri, quella serie di operazioni, tra loro connesse in funzione del risultato da raggiungere; che pertanto sussiste un contratto di lavoro subordinato solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari ; che, infine, ha pur sempre il suo peso il requisito della continuità, nel tempo della prestazione.

Calando i principi di diritto e giurisprudenziali su esposti nel caso di specie, si rileva come il teste , responsabile del controllo di gestione del gruppo dal 2007 , ha -da una parte - precisato di non sapere alcunché o ,comunque, alcunché di diretto con riferimento a : , e - dall'altra - di conoscere di persona : e , nonché - seppur non di persona - e .

Il teste ha precisato di aver conosciuto tutti i nominativi indicati presso la redazione di Milano (il teste era il punto di contatto tra le due redazioni, di Roma e di Milano) ed ha riferito che tutti facevano capo a : , seppur con riferimenti operativi diversi. Il teste non è stato in grado di riferire se qualcuno tra i nominativi indicati abbia mai rifiutato o meno incarichi e/o se venissero pagati al pezzo e/o se partecipassero a riunioni di redazione. Ha solo riferito che : era responsabile di alcuni servizi di moda e attualità ; che : scriveva pezzi di moda ,così come : , e che ! : era un grafico specializzato in grafica digitale.

A sua volta la teste , giornalista che ha collaborato con il gruppo dal 2006 al 2010 presso la redazione di Milano occupandosi del mensile : , ha riferito che tutti i nominativi indicatili (ad eccezione di : e : , che facevano parte della redazione "sei di moda", attigua a quella di :) avevano una postazione personale fissa, un computer e un telefono personale. Inoltre svolgevano un orario fisso "pari a circa



10-18.30 per cinque giorni a settimana"; in particolare, la teste ha riferito che ognuno di loro, teste inclusa, e anche i [redacted] e [redacted] avevano un proprio settore di riferimento: la [redacted] la sezione benessere bellezza, [redacted] attualità e moda, [redacted] rubriche di moda; [redacted] e [redacted] si occupavano del sito Web senza una specialità in particolare e, infine, [redacted] era il grafico della redazione. Soprattutto, la teste ha precisato che ognuno faceva capo ai rispettivi capo redattori ([redacted] per la [redacted] per [redacted] ed [redacted] per [redacted]). Inoltre tutti, secondo la teste (ad eccezione di [redacted] con riferimento al quale non ha saputo precisare), partecipavano alle riunioni di redazione mensili "nel corso delle quali ognuno di noi proponeva dei pezzi per la propria sezione". L'organizzazione del lavoro era poi strutturata come segue: "individuato il pezzo noi cercavamo fonti, notizie e persone da intervistare. [redacted] si occupava delle impaginazione... Il taglio e la lunghezza del singolo pezzo erano più o meno a nostra discrezione, ma l'ultima parola spettava sempre al direttore". Ancora, "nessuno si è mai rifiutato di scrivere un pezzo, la malattia veniva comunicata ma senza certificato medico, le ferie venivano concordate da ciascuno con i singoli capo redattori".

Ancora, la teste [redacted], giornalista che ha conosciuto solo [redacted] e [redacted] presso la redazione di [redacted] ove è stata vice capo servizio grafico del 2006, ha solo genericamente riferito che erano tutti "per quanto ne so io" collaboratori esterni nel senso che non erano dipendenti e per il resto - non è stata in grado di chiarire né chi individuasse il taglio dell'articolo, né se le persone nominate avessero mai rifiutato o meno di scrivere un articolo, né con quale frequenza [redacted] e [redacted] venissero in redazione e/o se la loro collaborazione sul sito "sei di moda" avesse luogo prevalentemente da casa o meno; né quali fossero le modalità di organizzazione della loro collaborazione. Con riferimento ad [redacted] e [redacted] la teste ha tuttavia precisato che gli stessi venivano redazione tutti i giorni svolgendo un orario fisso di redazione come noi; che gli stessi, e anche [redacted] e [redacted] avevano una postazione fissa con computer personale; che [redacted] scriveva in tema di bellezza; che [redacted] era un grafico il cui referente era [redacted]; che inoltre i nominativi in questione partecipavano alle riunioni dei singoli settori ma non anche a quelle redazionali con il direttore.

Quanto al teste [redacted], attualmente vice direttore generale del gruppo l'espresso e che ha riferito di andare in redazione due o tre volte a settimana, ha dal canto suo riferito che [redacted] e [redacted] si limitavano a fornire idee per completare il giornale senza recarsi in redazione quotidianamente e senza avere una postazione fissa, senza obbligo di partecipazione alle riunioni di redazione, senza essere responsabili un servizio e/o di una rubrica. Gli stessi, secondo quanto riferito dal teste, "si limitavano a firmare i pezzi che scrivevano", ma lo stesso teste ha più poi aggiunto che "non erano pagati a pezzo pubblicato bensì su base forfettaria e con cadenza mensile" e che "in genere le spese sostenute... Venivano sostenute dalla redazione". Lo stesso teste ha peraltro riferito, nonostante quanto precedentemente dichiarato in tema di partecipazione



alle riunioni di redazione, che "è anche accaduto che con riferimento ai pezzi da scrivere, nel corso delle riunioni di redazione ,cui saltuariamente erano presenti i nominativi in questione , emergessero temi/idee/esigenze durante i quali erano proposti dei pezzi da scrivere". Peraltro il teste ha ammesso che la lunghezza e il taglio del pezzo venivano comunicati dalla redazione. Quanto al [redacted] il teste ha riferito che era un grafico il quale "anche lui, sia pure in tema di grafica, portava le sue idee di impaginazione al giornale". Con riferimento ai settori di competenza il teste ha riferito che [redacted] si occupava sempre solo di attualità e moda, [redacted] di moda e [redacted] di attualità per il sito di attualità e cucina

La teste [redacted] che ha riferito di conoscere tutti i giornalisti indicati sin dal 2006 "proprio in occasione del mio lavoro per il mensile [redacted]" e che si occupava di organizzare servizi di moda , ha confermato che la [redacted] si occupava di bellezza, [redacted] di moda , del sito Web e così anche [redacted] prevalentemente di moda. Quanto al [redacted] ha confermato che "lavorava anche lui per il Web facendo il grafico.

In ordine ad [redacted] e [redacted] la teste ha riferito che - pur non recandosi in redazione quotidianamente - "si sentivano per telefono con il caporedattore e/o con il capo servizio. Nulla ha saputo riferire dell'attività svolta da [redacted] e [redacted] né è stata in grado di riferire nel dettaglio quali fossero le modalità della loro prestazione lavorativa.

Ancora, il teste [redacted] ispettore Inpgi che ha compiuto l'accertamento relativo al verbale di accertamento oggetto di causa , ha in primo luogo precisato che l'accertamento in questione è durato più di un anno ed ha poi riferito che quando si è recato presso la redazione di [redacted] e di " sei di moda" (4-5 volte) ha "trovato tutti i nominativi indicatimi presso la redazione di [redacted] , alcuni con una propria postazione di lavoro ([redacted] , [redacted]) e anzi computer ,telefono ,fax e accesso al sistema editoriale laddove [redacted] e [redacted] erano già stati contrattualizzati" si che l'accertamento si è svolto "sulle carte e sulle dichiarazioni dagli stessi forniti ..". Il teste ha chiarito ,inoltre ,che il convincimento di cui al verbale di accertamento "è scaturito dalle dichiarazioni rese che hanno evidenziato lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale" e ha precisato anche che gli ispettori si sono anche avvalsi delle dichiarazioni rese da altre persone presenti come ad esempio la [redacted] "che era il referente di [redacted] , che era il referente di coloro che si occupavano di moda" nonché dei documenti visionati , i quali hanno evidenziato che "i compensi percepiti erano fissi e prestabiliti" . Infine , il teste ha concluso riferendo che "scrivevano tutti ,ad eccezione di [redacted] che era grafico, con frequenza quotidiana".

Dal canto suo il teste [redacted] , direttore generale della divisione stampa del gruppo l'espresso , ha solo riferito che "come nominativi li conosco tutti" ma-altresi-che non conosce [redacted] , che ha visto [redacted] solo qualche volta ,che nulla sa di [redacted] , che

Firmato Da: FALATO MARIAELENA Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cd741df04f03bb2e2ba17166032b16f



nulla sa di presso dopo il 2008 ; che ,in sostanza ,“in realtà non conosco il dettaglio delle modalità con cui collaborasse con il giornale... Quanto detto per la vale anche ,in quanto a tempi e modi ,per e” limitandosi a confermare che la scriveva “,raccolgeva materiale ,proponeva idee” in merito alla bellezza ,Marchetti in merito alla moda e così anche”.

Infine la teste , ha in primo luogo riferito che “tutti i nominativi indicati ,e anch'io, ci siamo conosciuti perché lavoravamo a , il mensile del gruppo espresso” ed ha poi precisato che “noi tutti eravamo giornalisti anche se lavoravamo in sezioni diverse; che ognuno di noi scriveva articoli , che “cercavamo nuovi temi da trattare per poi proporre al direttore , partecipavamo alle riunioni di redazione mensili , andavamo tutti i giorni , avevamo postazione fissa e propria ,una password per accedere al sistema editoriale” ; inoltre , “i nostri pezzi venivano corretti dal caporedattore centrale Infine , che “noi tutti avevamo una retribuzione fissa mensile” e che “per le vacanze ci riferivano direttamente al direttore ”. Da ultimo , la teste ha altresì precisato che “noi tutti rimanevamo più o meno dalle 9 alle 19 per 5 giorni a settimana e che “il direttore ci dava indicazioni sulla lunghezza e sul taglio del pezzo da scrivere”.

Tutto quanto sopra esposto, sembra al Giudicante che tutti i teste escussi, senza eccezione, abbiano dato conto di un rapporto di lavoro organizzato in modo assolutamente simile: indubbia , da una parte , l'elasticità e la variabilità dell'orario e della prestazione offerta da ciascun nominativo; indubbia, dall'altra parte, la continua attività nel tempo e l'impegno fornito da ciascuno nonché la diretta ingerenza dei referenti della redazione nei pezzi scritti , quanto a taglio , lunghezza e oggetto.

Consegue a quanto sopra che ritiene il Giudicante essere stato sufficientemente provato che i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti possono essere tutti riconducibili nell'alveo del lavoro giornalistico subordinato (con la eccezione di , che era grafico) con riferimento al quale la giurisprudenza ha da tempo affermato e ribadito che tale rapporto di lavoro non ha necessariamente cadenza quotidiana pur impegnandosi il giornalista – e di fatto espletando – un'attività giornalistica continuativa e cioè non occasionale , rivolta ad assicurare le esigenze formative ed informative di uno specifico settore .

In materia si richiama la sentenza C.11065/2014 con cui la Corte ha statuito che

“...in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la



disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. ...".

Da ultimo , con riguardo alla eccezione di prescrizione che parte opponente ha dedotto con riferimento ad eventuali pretese anteriori al 16 maggio 2006, si richiamano, condividendole , le deduzioni di cui a pagina 42 della memoria Inpgi ove si rileva come il verbale ispettivo in questione sia stato notificato alla società il 16 maggio del 2011 (confronta documento uno fascicolo monitorio); come i contributi richiesti per la attendano al periodo luglio 2006/ dicembre 2010; quelli richiesti per al periodo gennaio 2009/marzo 2011; per al periodo settembre 2006 /agosto 2007; per al periodo settembre 2006-aprile 2007; per al periodo gennaio 2009/ marzo 2011 e per al periodo marzo 2008/ marzo 2011. Considerato che i contributi scadono il 16 del mese successivo la maturazione , corretto appare l'operato dell'Inpgi che ha richiesto il pagamento degli stessi a far data dall'aprile 2006.

Con riguardo alla eccezione di compensazione che parte opponente deduce con riferimento ai contributi versati la gestione separata, è sufficiente osservare che parte opponente non ha fornito alcuna prova al riguardo.

Infine con riferimento alle sanzioni, si osserva quanto segue:

L'opponente ha lamentato il calcolo delle sanzioni così come effettuato dall' ente ed ha , in particolare, genericamente richiamato la legge numero 388 del 2000 .

Pur in presenza di voci giurisprudenziali contrarie, ritiene il Giudicante che la l. 388/2000 non trovi applicazione nel caso di specie trattandosi di ente previdenziale privatizzato.

Si ricorda che a fianco di tale normativa si collocano le seguenti norme (che portano per l'appunto ad escluderne l'applicazione) :

- 1) art. 2 comma 2 d. lg. 509/94 che prevede che le associazioni e fondazioni hanno natura gestionale organizzativa e contabile nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto stesso in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta ; che la gestione economico finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico; che si nomina un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario con potere di adottare i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione e in caso di persistenza dello squilibrio che si nomina commissario liquidatore con i poteri connessi alla liquidazione coatta amministrativa (commi 4 e 6);



- 2) art. 3 comma 2 d.lg.509/94 che sottopone ad approvazione ministeriale le delibere in materia di contributi e prestazioni nel presupposto che gli organi delle associazioni e fondazioni siano competenti a deliberare su queste materie e soprattutto il comma 4 dello stesso articolo che prevede che all'atto della privatizzazione "...continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia di singoli ordinamenti";
- 3) art. 4 comma 6 bis d.l. 79/97 che attribuisce agli enti privatizzati il potere di adottare provvedimenti in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 509/94.

L'intero corpo normativo citato evidenzia l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati in materia di contributi e premi previdenziali .

Pertanto correttamente l'ente ha calcolato le sanzioni applicate sulle base delle delibere Consiglio Amministrazione Inpgi nn. 244/1997; 86/2001 e 23/2006 .

Spese di lite liquidate compensate alla luce di un certo giurisprudenziale in tema di sanzioni.

Roma, 19.10.2017

IL GIUDICE

